



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 96/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVF S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TVF”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. N. 177/05,  
NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E NELL’ART. 37,  
COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,  
COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 31 ANNO 2016/N° 59120/2016 - PROC. 08/17/ZD-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 13 ottobre 2016, la violazione da parte della società TVF S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVF", delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, nonché nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 5 e 10 luglio 2016.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 31 del 2016 del 1 dicembre 2016 notificata in pari data - alla società TVF S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVF" la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 5 e 10 luglio 2016, per la diffusione di "pubblicità eccedente i tetti consentiti", nonché di "pubblicità occulta". In particolare, il giorno 5 luglio 2016, nelle fasce orarie 01.00.00-02.00.00, 02.00.00-03.00.00 e 23.00.00-24.00.00 e il giorno 10 luglio 2016, nella fascia oraria 15.00.00-16.00.00, è stato contestato il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario. Inoltre, il giorno 5 luglio 2016, nel corso della trasmissione del programma televisivo "La stanza dello scirocco", il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha ritenuto che la presenza della scritta, in basso, sullo schermo televisivo "la profumeria Marilyn si è trasferita in via Montinari, 20 (Contrada Piano del Bosco) Avola", pubblicizzi, in modo occulto, "lo spostamento di sede di un'attività commerciale della profumeria Marilyn".

La trasmissione di pubblicità c.d. occulta è stata contestata alla società TVF S.r.l. anche nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, il giorno 10 luglio 2016, in quanto, in particolare, "nel corso della trasmissione televisiva dei Festeggiamenti in onore di S. Venera sono andati in onda dei messaggi pubblicitari, es. Trestore Avola, Ceramiche Vaccarisi Avola, Di Leonforte Giocattoli Noto, Ristorante Le Muse Hotel Corte del Sole Noto" e così via "che sono inseriti fra la pubblicità tabellare".

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare, in data 29 dicembre 2016, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, nonché in sede di audizione tenutasi in data 2 febbraio 2017, ha chiesto la revoca in sede di autotutela della contestazione e/o l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo: a) la violazione degli artt. 3, 13, 14 e 15 della legge n. 689/81 nello svolgimento dell'iter procedimentale; b) "l'incompetenza di codesto Ente all'irrogazione della

*sanzione, nonché la tardività della notificazione della contestazione*"; c) *“la contestazione è priva di presupposti a causa di un palese errore di messa in onda avvenuto in buona fede, afferente soggetto comunque inesistente*”; d) le contestazioni delle violazioni commesse in data 10 luglio 2016 *“sono letteralmente incomprensibili e indeterminate [...]”*, tali da non consentire alla società TVF S.r.l. di *“replicare in maniera specifica”*; e) nel merito, la non configurabilità della fattispecie c.d. di *“pubblicità occulta”*, in quanto l’impresa *“Marilyn”* oggetto di pubblicità *“cessò ogni attività”* in data 10 aprile 2013.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

L’Ispettorato Territoriale Sicilia, su richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, in data 23 gennaio 2017, ha precisato: a) con riferimento alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 5 luglio 2016, *“nel caso la decisione fosse quella di stralciare la sanzione per insussistenza del fatto verrebbero meno anche gli sforamenti delle tre fasce orarie del 05-07-16, poiché scaturiti da una anacronistica e non sanzionabile sovrimpressione pubblicitaria”*: b) riguardo alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 10 luglio 2016, *“sono stati pubblicizzati quali sponsor dell’evento o della trasmissione le ditte già elencate [...]”* determinando, così, *“lo sforamento orario del 32,49% nella fascia dalle ore 15 alle ore 16 oltre alla contestazione di mancata segnalazione e distinzione della pubblicità dal resto del programma”*. In particolare, l’Ispettorato Territoriale Sicilia ha evidenziato che *“per il calcolo pubblicitario sono stati estrapolati dai tempi di sovrimpressione solo i periodi di tempo in cui sono stati citati i nomi delle ditte”*. In conclusione, il predetto Ispettorato Territoriale ha ribadito l’avvenuta violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, il giorno 10 luglio 2016, nella fascia oraria 15.00.00-16.00.00 e *“in considerazione della possibile buona fede”* nella condotta tenuta dalla società TVF S.r.l. dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP *“in luogo dell’art. 36-bis, comma 1, lett. a) (pubblicità occulta) per la pubblicità effettuata nella succitata fascia oraria”*.

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 9 febbraio u.s., ha proposto a questa Autorità *“di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale, in quanto il settore radio-televisivo versa in una situazione di grave criticità economica”* nei confronti della società TVF S.r.l. per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

La Commissione servizi e prodotti, nella riunione dell’11 aprile 2017, ha disposto la proroga del termine di adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, da ultimo modificata con la delibera n. 581/15/CONS per ulteriori approfondimenti istruttori.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo alla eccezione sollevata dalla parte di cui ai punti a) e b), si fa presente che, in forza della Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, al CO.RE.COM. Sicilia è stato delegato l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*” e, poi, con delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, si è disposto il conferimento al medesimo organismo regionale della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008.

Sotto il profilo procedimentale e, in particolare riguardo alla presunta tardività in ordine alla notifica dell’atto di contestazione sopra indicato, per orientamento giurisprudenziale risalente e costante della Suprema Corte (Cass., Sez. II, 5 dicembre 2006, n. 25916 e 18 aprile 2007, n. 9311; id., Sez. lav., 24 novembre 2004, n. 22171 e 18 marzo 2005, n. 5921) nonché della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter 26 giugno 2006, n. 9233, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490, 4 novembre 2011, n. 8443 e Sez. I 26 giugno 2014 n. 6751), ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981, il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall’accertamento dell’illecito.

Alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo*, nel caso di specie, è stato correttamente rispettato a far data dall’accertamento dell’illecito datato 1 dicembre 2016, in quanto la notifica dell’atto di contestazione sopra menzionato sempre in data 1 dicembre 2016, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge.

Riguardo all’eccezione di cui al punto c), considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

Il riferimento alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della [legge n. 689 del 1981, art. 3, comma 2](#), che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 26 agosto 2003 n. 12391, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, [Cass. 11 giugno 2007 n. 13610](#), [Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781](#), Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e [Cass. 09 gennaio 2008 n. 228](#), Cass. 19 giugno 2009, n. 14515, Cass. 29 aprile 2010, n. 10366, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 03858/2014, Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1813 e Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Riguardo all'eccezione di cui al punto d), l'atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 410/14/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione e, quindi, alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico, ossia "*un'esposizione sommaria dei fatti*" comprensiva delle risultanze degli accertamenti condotti dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia con la specificazione delle giornate e dell'orario di inizio e di fine della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, "*della violazione contestata, del responsabile del procedimento e del relativo ufficio e recapito*", della possibilità per la parte di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione e di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio; di conseguenza, la redazione dell'atto di contestazione nei termini sopra prospettati non ha impedito in concreto l'esercizio del diritto di difesa né ha pregiudicato il diritto di contraddittorio della parte, avendo avuto questa a disposizione tutti gli elementi in punto di fatto e di diritto sufficienti e necessari a presentare eventuali scritti difensivi.

La validità e l'efficacia dell'atto in esame e dell'*iter* procedimentale, infatti, si desumono dal fatto che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario e, in particolare, una limitazione all'esercizio dei diritti difensivi della società TVF S.r.l., dal momento che la società TVF S.r.l. stessa ha presentato apposita memoria difensiva ed è stata ascoltata in sede di audizione.

In conclusione alla luce degli atti e dei fatti sopramenzionati, non si è impedito, pertanto, il corretto fluire dell'istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto

e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell'atto di contestazione.

Nel merito, con riferimento alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 5 luglio 2016, si premette che il carattere commerciale di una comunicazione audiovisiva può evincersi dal suo contenuto, dalla sua forma, dal contesto in cui è stata diffusa, nonché dall'effetto che ingenera negli utenti/consumatori.

Riguardo alla presenza sullo schermo televisivo della dicitura "*La profumeria Marilyn si è trasferita in via Montinari, 20 (Contrada Piano del Bosco) Avola*" nel corso della trasmissione del programma televisivo "*La stanza dello scirocco*", si ritiene, innanzitutto, che sussistano elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa una comunicazione commerciale audiovisiva occulta, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 177/05.

Riguardo alla necessità scenografica e alla strumentalità dell'immagine fissa riportante la predetta scritta rispetto al contesto editoriale del programma televisivo "*La stanza dello scirocco*", si ritiene che la comunicazione audiovisiva in esame configuri la fattispecie tipica della c.d. pubblicità occulta in virtù della presenza artificiosa e non funzionale, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo della scritta stessa nel corso della trasmissione del programma televisivo citato diretta a promuovere la fornitura di determinati beni o servizi.

Il carattere occulto della comunicazione commerciale audiovisiva in esame, è determinato anche dall'inserimento della predetta scritta in modo insistente, continuo nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, in quanto tale non giustificabile in ragione delle specifiche esigenze narrative del programma televisivo "*La stanza dello scirocco*".

In conclusione, nella vicenda contestata, dal momento che non si rende edotto il telespettatore in ordine alla finalità commerciale della comunicazione audiovisiva trasmessa, si riscontra, il giorno 5 luglio 2016, la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 177/05 e, di conseguenza, l'inosservanza dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla disposizione normativa contenuta nel citato art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società TVF S.r.l..

Con riferimento alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 10 luglio 2016, in particolare, nel corso della trasmissione di un programma televisivo di contenuto artistico, dalle ore 14.52.35 circa alle ore 16.28.30 circa, è comparso, in modo continuativo, dalle ore 14.52.35 circa alle ore 15.57.08 circa, nella parte bassa del teleschermo, un *super* scorrevole contenente la scritta "*si ringraziano per la collaborazione gli sponsor - a cui seguono i relativi nomi - Sebi Roccaro Events presenta la cover band di Lucio Battisti e di Greta di Amici in concerto*", mentre alle ore 16.12.49 circa, per alcuni secondi, è comparso un altro *super* scorrevole contenente la scritta "*state vedendo alcuni momenti del concerto di Greta ad Avola*".

Si premette che, in materia di sponsorizzazione, non esiste un divieto assoluto di trasmettere i nomi e/o i loghi degli *sponsor* nel corso della trasmissione di un

programma televisivo, purché “*la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti*” e il nome o il logotipo dello *sponsor* compaia durante la trasmissione medesima “*per una sola volta e per non più di cinque secondi*”, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993.

Dall’esame della documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione del programma televisivo in questione, risulta che le sponsorizzazioni sopra indicate sono state trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto indicato nell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993 e, pertanto, sono da considerarsi “*messaggio pubblicitario*” ai fini dell’applicazione della relativa disciplina normativa, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.M. n. 581 del 1993.

Considerato che le presentazioni degli *sponsor*, in considerazione delle modalità con cui sono state realizzate, devono essere considerate alla stregua di un normale inserimento pubblicitario e, quindi, assoggettate alla normativa di riferimento, nella vicenda in esame, le stesse sono state trasmesse in violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, in quanto trasmesse in misura eccedente il 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto non riconoscibili come tali e, quindi, non distinguibili dal resto del programma televisivo.

Riguardo a quest’ultima argomentazione, si fa presente che il richiamo alla disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in sede di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo di quella contenuta nell’art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* del d.lgs. n. 177/05, che disciplina la fattispecie c.d. di pubblicità occulta rilevata in sede di contestazione, è legittimo, in quanto, sebbene ogni Amministrazione non possa irrogare una sanzione per un fatto diverso da quello contestato, tuttavia di quel fatto, addirittura, “*può darne una ricostruzione, una valutazione e una definizione giuridica differenti da quelle poste a base della contestazione, senza che ciò comporti l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio*” (Cass. Civile 13 luglio 1990, n. 7262 e TAR Lazio, Sez. III-ter, sentenza del 4 novembre 2011 n. 8443);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche*

*pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 177/05, “sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, «*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi continui di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo “TVF”.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell’agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società TVF S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate di programmazione televisiva (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società TVF S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVF", cod. fisc. 01829010899, con sede legale in Avola (SR), alla Via Benedetto Croce, n. 33, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, 36-bis, comma 1, *lett. a*) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

*n. 96/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 96/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi